

FABIO COCCO\*

*LA LUOGOTENENZA REGIA NEL REGNO DI SARDEGNA  
IN ETÀ ARAGONESE*

ABSTRACT

*The Crown of Aragon, since his institution in the XII century, was an aggregation of States, ruled by the same monarch. The monarch was materially unable to be present simultaneously in all the States of the Crown, therefore the executive power was delegated by the sovereign to his deputy, who was present, in the quality of "alter ego", in each State. The powers delegated to the deputies of the sovereign were not established. They were changing both with respect to the single delegated people and in each State of the Crown. The military campaign of 1323-1324, led from it Crown of Aragon for the conquest of the territory of the Republic of Pisa in Sardinia, was concluded with the birth of the Kingdom of Sardinia. After the departure, on July 18th, 1324, of the «procurator generalis regnorum», the "infante" Alfonso, the sovereign deputy was also introduced in the new State aggregated to the Crown. This research proposes a study of the sovereign power in the Kingdom of Sardinia in the XIV century. The sovereign deputy was governing in the Kingdom of Sardinia, for a period of variable time, and on the basis of delegated sovereign powers. The powers were established in the personal appointment act. In this act the titles and the duration of the task were also suitable. The institute of the sovereign deputyship remained operating up to 1847 when the Kingdom of Sardinia changed form, and passed from the compound form to the unitary one. The present study is developed through the method of the «doctrine of the statuality», applied to the State called Kingdom of Sardinia, whose name, without never losing of sight the statual entity, changed two times. The first time, in 1861, in Kingdom of Italy; the second time, after the constitutional referendum of June 2nd, 1946, it changed both form of government and title assuming the name of Repubblica Italiana.*

\* Libero ricercatore e collaboratore presso l'Istituto CNR di Storia dell'Europa Mediterranea, sede di Cagliari, diretto dal prof. Francesco Cesare Casula. Questo articolo propone una rielaborazione di alcune tematiche affrontate nella propria tesi dottorale, *Il potere sovrano nel Regno di Sardegna dal 1324 al 1418*, Università degli Studi di Sassari, A.A. 2002/2003.

## INTRODUZIONE

Il Regno di Sardegna<sup>1</sup> nacque il 19 giugno 1324 con la fine<sup>2</sup> della campagna militare di conquista da parte della Corona d'Aragona<sup>3</sup> del territorio oltremarino Cagliaritano e di Gallura della Repubblica di Pisa in Sardegna<sup>4</sup>.

1. Il nome dello Stato è proposto nella forma "Regno di Sardegna" per semplicità espositiva. In quel momento storico era quello di Regno di 'Sardegna e Corsica', ove i nomi delle due isole mediterranee (la Sardegna e la Corsica) formavano, in endiadi, quello dello Stato. L'istituzione statale era stata concepita nel 1297, dal pontefice Bonifacio VIII, per risolvere diplomaticamente la ventennale Guerra del Vespro combattuta fra i Franco-Angioini e i Catalano-Aragonesi per il possesso del Regno di Sicilia citra et ultra farum. Il diploma d'infuedazione del Regno del 1297, cioè la "licentia invadendi" ottenuta per il Regno nominale di 'Sardegna e Corsica' dal sovrano della Corona d'Aragona Giacomo il Giusto, così lo riporta. Il documento è trascritto per intero in TOLA, P., *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Tomo I, Torino 1861, doc. CXXXVIII, p. 456, ed anche in SALAVERT Y ROCA V., *Cerdeña y la expansión mediterranea de la Corona de Aragón (1297-1314)*, 2 voll., Madrid 1956, vol 2°, doc. 21, p. 22 e sgg. La registrazione dell'infuedazione è in ARCHIVO DE LA CORONA D'ARAGÓN (poi ACA), *Cancilleria* (poi *Canc.*), *Procesos Historicos, Procesos contra los Arborea*, vol. I, ff. 1 – 6 v., ora trascritta in COLLEZIONE DI DOCUMENTI PER IL REGNO DI SARDEGNA (CO.DO.RE.SA.), *Proceso contra los Arborea*, vol. I, CNR – Istituto sui Rapporti Italo-Iberici Cagliari, 2002, doc. 1, pp. 41-50. Il nome dello Stato, nella forma originaria di Regno di 'Sardegna e Corsica' rimase inalterato sino alla Concordia di Segovia, del 15 gennaio 1475. Questo atto sancì l'unione personale della Corona d'Aragona e della Corona di Castiglia e i sovrani delle due Corone (poi Corona di Spagna) enumerarono i nomi degli Stati aggregati (nominali o territoriali), alternando quelli della Corona d'Aragona con quelli della Corona di Castiglia. Pertanto l'endiadi 'Sardegna e Corsica' fu sciolta formalmente ma non lo fu dal punto di vista giuridico. Sulla questione cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, Sassari 2001, alla voce "Segovia. Concordia di". Per quanto concerne l'infuedazione del Regno di 'Sardegna e Corsica' cfr., tra i principali: TRAMONTANA, S., *La Spagna catalana nel Mediterraneo e in Sicilia*, Palermo 1953, pp. 568-569; DUPRÉ THESEIDER, E., "Come Bonifacio VIII infeudò a Giacomo II il Regno di Sardegna e Corsica", in *Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi*, Cagliari 1955, I, pp. 91-101.

2. Il Regno di Sardegna da entità nominale, quale era dal 1297, divenne Stato territoriale il 19 giugno del 1324. In quella data fu stipulato a Bonaria, prima capitale del Regno di Sardegna, l'accordo di pace tra il procuratore generale dei regni della Corona d'Aragona, l'infante Alfonso, in nome e per conto di Giacomo il Giusto, Il sovrano di tale nome della Corona d'Aragona e I re di Sardegna, e i rappresentanti della Repubblica comunale di Pisa, CASULA, F.C., *La terza via della storia – il caso Italia*, Pisa 1997, p. 125, e p. 303-313. La bibliografia e gli studi sulla conquista del Regno di Sardegna è corposa. Solo per riferirsi ai lavori più noti cfr. ARRIBAS PALAU, A., *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcelona 1952; GIUNTA, F., *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo*, Palermo 1954, p. 14 e ss.; SOLDEVILA, F., *Història de Catalunya*, I, Barcelona 1962; ANATRA, B., *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino 2001, pp. 1-28; CASULA, F.C., *La Sardegna aragonese*, 2 voll., Sassari 1990; id. aut., *La storia di Sardegna*, II vol., Sassari 1994.

3. La Corona d'Aragona era una unione di Stati sovrani, "non recognoscentes superiorem", e imperfetti, ovvero privi, singolarmente, della capacità di stipulare in proprio accordi internazionali, retti contemporaneamente dal medesimo monarca, cfr. CASULA, F.C., *La terza via...*, op. cit. p. 316, nt. 132., id. aut. *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla voce "Aragona, Corona di".

4. In questo studio si applica il paradigma interpretativo della "dottrina della Statualità" proposto dal prof. Francesco Cesare Casula, nel suo *La terza via della storia...*, op. cit. La "Dottrina della

Cessate le ostilità tra le due entità e definiti i confini del nuovo Stato, subito aggregato in “unione reale” alla suddetta Corona d’Aragona, si provvide a dare vita agli organi di governo<sup>5</sup>. Tale compito fu affidato e gestito dall’infante Alfonso che operò sulla base dei poteri precedentemente conferitigli dal padre e primo monarca del Regno di Sardegna, Giacomo il Giusto<sup>6</sup>. Come per gli altri Stati della Corona d’Aragona anche nel Regno di Sardegna occorre introdurre le principali istituzioni dello Stato e, in primo luogo, quella destinata ad esercitare il potere sovrano<sup>7</sup> nel nuovo Stato nato in Sardegna<sup>8</sup>, quando il monarca era assente.

Il monarca, nella Corona d’Aragona, assolveva una duplice funzione: quella di capo di ciascuna entità statale in unione, e quella vertice politico dell’aggregazione<sup>9</sup>. La duplicità del ruolo diede il via, sin dal XII secolo, alla organizzazione dell’istituzione di rappresentazione e esercizio del potere sovrano in assenza del titolare.

Statualità” è un «...Metodo di “lettura” della storia...che rivisita i fatti (*res gestae*) e l’interpretazione dei fatti del passato (*historia rerum gestarum*) diacronicamente e sincronicamente riferendoli non alla geografia fisica (isola, penisola, continente), com’è d’uso corrente, ma ad uno Stato, sia o non sia con diversi titoli e nomi (Regno di Spagna, Repubblica Francese, Granducato di Toscana, ecc.), senza mai abbandonarlo nel racconto storico.», cfr. CASULA, F.C., *Dizionario Storico Sardo*, (poi *Di.Sto.Sa*), Sassari 2001, alla voce “Dottrina della Statualità”, p. 558.

5. Sull’organizzazione istituzionale impiantata nel Regno di Sardegna a partire da Alfonso il Benigno cfr. OLLA REPETTO, G., *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, Cagliari 1969; id. aut., “L’ordinamento costituzionale amministrativo della Sardegna alla fine del ‘300”, in *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari 1979.

6. L’infante Alfonso guidò la spedizione di conquista del Regno di Sardegna culminata con la ratifica degli accordi di pace del 21 giugno 1324. Alfonso, futuro IV d’Aragona, I di Sardegna, il Benigno, per agire in pienezza di poteri fu nominato dal padre *procurator generalis regnorum* nel dicembre del 1321, ACA, *Canc.*, reg. 233, f. 7. Sui poteri e l’evoluzione della procurazione generale dei regni, cfr. LALINDE ABADÍA, J.: *La Gobernación general en la Corona de Aragón*, Madrid 1963, p. 54.

7. Il concetto giuridico di sovranità è preceduto da una lunga elaborazione teorica solo a partire dall’età Media, cfr. MORTATI, C., *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova 1991; CUOCOLO, F., *Istituzioni di Diritto pubblico*, Milano 1990; BALLADORE PALLIERI, G., *Dottrina dello Stato*, Padova 1964; QUAGLIONI M., *La sovranità*, Roma-Bari 2004. Per quanto riguarda la sovranità del Regno di Sardegna, cfr. CASULA F.C., *Di.Sto.Sa*, op. cit., alla voce “Sovranità”, e ivi alla voce “Sardegna e Corsica, Regno di”.

8. Sulla differenza tra la Sardegna, isola fisica, e il Regno di Sardegna, cioè lo Stato nato con quel nome il 19 giugno 1324, ed attualmente denominato Repubblica Italiana, cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alle voci: “Sardegna, storia *della*” e “Sardegna, storia *di*”.

9. La Corona d’Aragona, come aggregazione di Stati, nacque nel 1137 quando Raimondo Berengario IV, conte di Barcellona, sposò Petronilla erede del Regno d’Aragona, cfr. *Historia de España*, dirigitada por Ramón Menéndez Pidal, vol. XIII, p.319-406. Inizialmente La forma d’aggregazione dei due Stati fu l’«unione personale» nella quale le due entità «non costituiscono enti diversi dai soggetti che vi partecipano», MONACO, R., *Manuale di Diritto internazionale pubblico*, Torino 1985, p. 280 e sgg. Nel 1162 il figlio di Raimondo Berengario IV e di Petronilla, Alfonso il Casto, salì al trono del Regno d’Aragona ed ereditò la Contea di Barcellona; l’«unione personale»

Nel '300 il sistema di esercizio della sovranità in forma di delega nella mani di un *alter ego* era consolidato: da questo secolo il monarca nominò per tutti gli Stati aggregati in Corona un proprio luogotenente regio che ne esercitava la sovranità nei limiti stabiliti dalle deleghe<sup>10</sup>.

L'impronta iniziale<sup>11</sup> della organizzazione amministrativa<sup>12</sup> del Regno di Sardegna, preminentemente ispirata a quella del Principato di Catalogna<sup>13</sup>, fu coin-

divenne così «unione reale». Si ebbe, cioè, «una sola persona fisica preposta all'ufficio di capo dello Stato in ciascuno degli Stati dell'unione» ed «un insieme di interessi comuni agli Stati membri... per la cui attuazione istituiscono un'attività unitaria», MONACO, R., *Manuale di Diritto internazionale...*, op. cit., p. 281. Alfonso il Casto fu il primo sovrano della Corona d'Aragona (secondo d'Aragona e primo di tal nome della Contea di Barcellona) e con lui «iniziò la nuova dinastia dei conti-re catalano-aragonesi destinata a durare 248 anni, fino al 1410.», CASULA, F.C., *La terza via...*, op. cit. p. 316.

10. LALINDE ABADÍA, J., *La Gobernación...*, op. cit., p. 64 e sgg. Nella Corona d'Aragona il luogotenente regio esercitava i poteri sovrani delegati e non era autonomo in senso giuridico. La dottrina giuridica sottolinea l'autonomia caratterizza le entità derivate, mentre la sovranità connota gli Stati come quelli della Corona d'Aragona. Sulla questione cfr. CUOCOLO, F., *Istituzioni di diritto pubblico*, op. cit., pp. 531-535; sull'estensione del significato, cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.* cit., alla voce "autonomia".

11. OLLA REPETTO, G., "L'istituto del procurator regius Regni Sardinae sotto Alfonso il Magnanimo", in *Medioevo. Saggi e Rassegne*, n°2, Cagliari 1976; id. aut., "L'ordinamento costituzionale amministrativo...", op. cit.; id. aut., *Il primo liber Curiae della procurazione reale di Sardegna (1413-1425)*, Roma 1974; id. aut., *Gli ufficiali regi...*, op. cit.; PALLONE, M., "Note sui podestà di Sassari durante il dominio aragonese e spagnolo", in *Studi Ssassaresi*, vol. XI, 1933, pp. 125-141; PUTZULU, E., "L'ufficio di Maestro Razionale del Regno di Sardegna", in *Martinez Ferrando Archivero*, Barcelona 1968, I, pp. 409-430, op. cit.; TODDE, G., "Maestro Razionale amministrazione in Sardegna alla fine del '400", in *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo*, vol. I, Napoli 1978, p. 147-155; MANCA, C., "Notes sobre l'administració de la Sardenya catalana en el segle XIV: l'arrendament de les rendes e drets reials, (1344-1347)", in *Estudis d'història medieval*, vol. V, 1972; TORE, G., "Il conservatore del patrimonio regio nella Sardegna aragonese (1415-1421)", in *Archivio Storico Sardo*, vol. XXXII, 1981, p. 160-170. Nel territorio statale del Regno di Sardegna, ad eccezione delle aree sotto diretto controllo regio, fu introdotto sistematicamente il feudo di marca catalana. Sull'amministrazione feudale nel Regno di Sardegna cfr. BOSCOLO, A., *Il feudalesimo in Sardegna*, Cagliari 1967; TANGHERONI, M., "La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo", in AA. VV., *Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*, Roma 1980, p. 523-550; id. aut., "Il feudalesimo", in *La Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, op. cit.; CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alle voci "feudalesimo", "feudalesimo improprio", "feudalesimo proprio", "feudo". Per quanto riguarda le specificità del feudalesimo catalano, cfr.: SALRACH, J.M., "Les féodalités méridionales: des Alpes à la Galice", in *Les Féodalités*, a cura di Eric Bournazel e Jean-Pierre Poly, Paris 1998, pagg. 313-388.

12. L'ordinamento del Regno di Sardegna si fondava sulla principale distinzione tra l'amministrazione regia e l'amministrazione feudale. Erano di pertinenza della prima le aree cittadine maggiori, cioè Cagliari, Sassari, e, dal 1355, Alghero, cfr: SOLMI, A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari 1917; BOSCOLO, A., "Las instituciones barcelonesas de Cagliari en 1327", in *Revista del Instituto de Ciencias sociales*, VII, Barcelona 1966; DA PASSANO, M., "La

legislazione”, in *I Catalani in Sardegna*, Cinisello Balsamo 1984, pp. 75-82. Per quanto riguarda l’ordinamento di Cagliari in età aragonese cfr., DI TUCCI, R., *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925; PINNA, M., *Indice dei documenti cagliaritari del regio archivio di Stato*, Cagliari 1903; BOSCOLO, A., *Las instituciones barcelonesas...* op. cit., p. 139-147; LODDO CANEPA, F., *Note sulle condizioni giuridiche ed economiche degli abitanti di Cagliari dal secolo XI al XIX*, Sassari 1952, p. 261-265; CABESTANY, J. F., “Situació econòmica dels catalans a Càller en 1328”, in *Actas del VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, p. 580 e sgg.; CONDE, R., *Castell de Càller*, CNR – Istituto sui rapporti italo iberici, Cagliari 1984; URBAN, M. B., *Cagliari aragonese*, CNR – Istituto sui rapporti italo iberici, Cagliari 2002. Su Sassari, cfr., ARAGÓ CABANAS, A. M., “La repoblación de Sasser bajo Alfonso el Benigno”, in *Actas del VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, pp. 539-549; id. aut., “Presencia de Tarragona en la repoblación de Sasser ordenada por Alfonso el Benigno”, in *Boletín Arqueológico, Miscelanea Sanchez Real I*, 1966, pp. 141-144; PALLONE, M., “Note sui podestà...”, op. cit.; ERA A., “Riforme procedurali in Sassari dopo il 1331”, in *Studi Sassaresi*, II ser., vol. VIII, 1930, p. 160-167. Su Villa di Chiesa, cfr., D’ARIENZO, L., “Il codice del ‘Breve’ pisano-aragonese di Iglesias”, in *Medioevo. Saggi e rassegne*, n° 4, 1978, p. 67-90; TANGHERONI, M., “Due documenti sulla Sardegna non aragonese del ‘300”, in *Medioevo. Saggi e rassegne*, n°4, 1978, p. 27-64; id. aut., “Sui rapporti tra il comune di Pisa e il regno d’Aragona del XIV secolo”, in *Studi Sardi*, vol. XXI, 1967. Su Bosa cfr., ERA A., “Capitoli editi per Bosa”, in *Studi Sassaresi*, vol. XXVII, 1957, pp. 105-107; TODDE G., “Alcuni Capitoli degli statuti di Bosa”, in *Medioevo. Saggi e rassegne*, n°2, 1976, pp. 21-26. Su Alghero, cfr., DI TUCCI R., “Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese”, in *Archivio Storico Sardo*, vol. XV, 1923; MARTINEZ FERRANDO, J. E., “Algunas noticias sobre la situación en el cabo de Logudoro con posteridad a la victoria catalana de Alguer en 1354”, in *Studi Storici e giuridici in onore di Antonio Era*, 1963, p. 223 e sgg.; ERA, A., “Provvedimenti per il ripopolamento di Sassari e di Alghero nel 1350-60”, in *Actas del VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, pp. 550 e sgg.

13. Sull’apparato amministrativo dello Stato, cfr. ANATRA B., SERRI G., PUDDU R., *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari 1975; ANATRA B., *La Sardegna dall’unificazione aragonese ai Savoia*, Torino 2002, estr. da *Storia d’Italia*, diretta da G. Galasso, vol. X; ANGUERA DE SOJO, J.O., *El dret català a la illa de Serdenya*, Barcelona 1914 (cfr. anche la recensione di DI TUCCI, R., in *Archivio Storico Sardo*, IX, 1914); COSTA PARETAS M.M., “Sobre uns pressupostos per a l’administració de Serdenya (1338-1344)”, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I, Barcellona 1965, pp. 395-415; DA PASSANO M., “La legislazione”, in *I Catalani in Sardegna*, Cinisello Balsamo 1984; DI TUCCI R., *Le istituzioni pubbliche di Sardegna nel periodo aragonese*, I, *Le fonti*, Cagliari 1920; MARONGIU, A., *I parlamenti sardi. Studio storico, istituzionale e comparativo*, Milano 1979; MATTONE A., “Problemi di storia del Parlamento sardo”, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (xv-xx secolo)*, Perugia 1982; OLLA REPETTO, G., “L’istituto del procurator regius...”, op. cit.; id. aut., *Il primo liber Curiae...*, op. cit., Roma 1974; TANGHERONI M., “Su un memoriale di Pietro il Cerimonioso relativo alla riforma della Sardegna (1338)”, in *Studi Sardi*, XX, 1966-1967, pp. 299-307; TODDE G., “Maestro Razionale e amministrazione in Sardegna alla fine del ‘400”, in *La Corona d’Aragona e il Mediterraneo*, I, Napoli 1978, pp. 147-155; TORE, G., “Il conservatore del patrimonio regio nella Sardegna aragonese (1415-1421)”, in *Archivio Storico Sardo*, vol. XXXII, 1981, pp. 160-187. Per un quadro aggiornato sulla storiografia istituzionale del Regno di Sardegna in età aragonese, cfr. NONNOI, V., *Il Regno di Sardegna in epoca aragonese – Un secolo di studi e ricerche (1900-1999)*, vol. I, CNR Istituto sui rapporti italo iberici - Cagliari, Pisa 2001, pp. 258-280.

volta, nel tempo, nei processi di riorganizzazione delle istituzioni comuni agli Stati aggregati nella Corona d'Aragona. L'esercizio della sovranità tramite la luogotenenza regia ebbe, al contrario, sviluppi differenziati in ciascuna entità statale<sup>14</sup>. Su ciò incise tanto la politica interna attuata dal monarca in ognuno dei suoi Stati, quanto la complessiva politica internazionale stabilita dal medesimo come sovrano della Corona d'Aragona<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda il Regno di Sardegna furono soprattutto gli eventi politici e militari occorsi nell'isola durante il XIV secolo<sup>16</sup> ad imporre ai monarchi di modificare il modello iniziale di esercizio del potere sovrano in forma di delega introdotto con Alfonso II Benigno. Le mutazioni riguardarono: 1) le intitolazioni del luogotenente regio, 2) l'organizzazione territoriale del governo dello Stato, 3) gli atti di nomina dei luogotenenti ed i poteri delegatigli.

## I TITOLI

Il luogotenente regio nel Regno di Sardegna fu identificato negli atti ufficiali in modi differenti: all'iniziale titolo *gubernator*, seguirono e si sovrapposero, col tempo, i titoli di *reformator*, di *locumtenens generalis* e, dai primi del '400, del titolo di *vicere*<sup>17</sup>.

14. Sull'esercizio della sovranità tramite la luogotenenza regia negli altri Stati della Corona d'Aragona si vedano gli sviluppi nel Regno di Maiorca in JUAN VIDAL, J., *El sistema de gobierno en el Reino de Mallorca (siglos XV-XVII)*, Palma de Mallorca, 1996, e in LALINDE ABADÍA, J., *La gobernación...*, op. cit., p. 432.; per il Regno di Valencia, cfr.: SALVADOR ESTEBAN, E., "Poder central y poder territorial. El virrey y las cortes en el Reino de Valencia", in *Estudis*, 12, 1985-1986; LALINDE ABADÍA, J., *La gobernación...*, op. cit., p. 374 e sgg.; MATEU IBARS J., *Los Virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio*, Barcelona 1962.

15. La concezione del potere, nella gran parte degli Stati europei dell'età Media, era patrimoniale e si fondava sul sistema feudale. Sulla patrimonialità e sul feudalesimo, cfr. BUR M., "Le féodalisme dans le royaume franc jusqu'à l'an mil: la seigneurie", p. 53-83; MENANT F., *La féodalité italienne entre XIe et XIIe siècles*", p. 347-387; GARCÍA DE CORTÁZAR J. A., "Estructuras sociales y relaciones de poder en León y Castilla en los siglos VIII a XII: La formación de una sociedad feudal", p. 498-563; BONNASSIE, P., "Sur la genèse de la féodalité catalane: nouvelles approches", p. 569-605, tutti in: *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 8-12 aprile 1999, XLVII, Tomo I, Spoleto 2000.

16. Durante una delle fasi più aspre del conflitto con il Regno di Arborèa, tra il 1391 e il 1409, il territorio del Regno di Sardegna coincideva con le città di Castello di Castro (l'odierna Cagliari), Alghero e Longosardo. Cfr.: CASULA, F.C., *La Sardegna aragonesa*, op. cit., vol. II, p. 453 e sgg.

17. Sul tema della luogotenenza regia, nel quadro della metodologia statale, non esistono studi specifici, eccetto il recente CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit. alla voce "Luogotenenza". Per quanto

Nel periodo compreso tra l'introduzione dell'organo (1324) ed il quindicennio 1340-1355, il titolo indicato nel documento ufficiale per l'assunzione dell'incarico della luogotenenza regia fu uno solo, quello di *generalis gubernator*<sup>18</sup> (negli altri atti della corte della Corona d'Aragona diretti al delegato regio o del Regno di Sardegna era anche presente la forma catalana *governador general* o, più semplicemente *governador*)<sup>19</sup>.

attiene, invece, gli aspetti formali dell'organo (biografie dei funzionari, titoli impiegati) ci si riferisca ai seguenti: COSTA PARETAS, M.M., "Dades sobre els governadors de Serdenya en temps de Pere el Cerimoniós", in *Atti del VII Congresso di Storia della Corona d'Aragona*, Barcellona 1962; id., "Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya. Notes biogràfiques", in *Archivio Storico Sardo*, XXIX, 1964, pp. 325-377; id. aut., "Sobre uns pressupostos per a l'administració de Serdenya (1338-1344)", in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I, Barcellona 1965, pp. 395-415; DI TUCCI, R., *Le istituzioni pubbliche di Sardegna nel periodo aragonese*, I, *Le fonti*, Cagliari 1920; ERA, A., "L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano", in *Studi Sassaresi*, vol. IX, 1933, pp. 1-71; id. aut., "L'autonomia del 'Regnum Sardiniae' nell'epoca aragonese-spagnola", in *Archivio Storico Sardo*, XXV, 1957; id. aut., "Ugone II d'Arborea, governatore generale dei sardi", in *Atti del convegno internazionale di studi sardi*, vol. I, Cagliari 1962; GIARDINA C., "L'istituto del viceré di Sicilia", in *Archivio Storico Siciliano*, n. 5, II, Palermo 1931; LALINDE ABADIA, J., "Virreyes y lugartenientes generales en la Corona de Aragón", in *Cuadernos de Historia de España*, Buenos Aires 1960, pp. 98-178; id. aut., *La Gobernación general en la Corona de Aragón*, Barcelona 1960, op. cit.; id. aut., *La institución virreinal en Cataluña (1479-1716)*, Barcelona 1958, op. cit.; MATEU IBARS, J., *Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio*, Padova 1964; OLLA REPETTO, G., "L'ordinamento costituzionale amministrativo...", op. cit.; id. aut., "Le istituzioni medioevali", in *La Sardegna*, enciclopedia a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari 1982; PALLONE M., "Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna", in *Studi Sassaresi*, fasc. III, vol. X, 1932; PILLITO, G., *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari 1886, alla voce "Luogotenenza"; PILLITO, I., *Memorie tratte dal regio archivio di Cagliari, riguardanti i governatori e luogotenenti generali dell'isola dal tempo della dominazione aragonese sino al 1620*, Cagliari 1862; STUMPO, E., "I viceré", in *La Sardegna*, op. cit.; TORE G., "Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese", in *Medioevo. Saggi e Rassegne*, n° 11, Cagliari 1987, pp. 123-169; VIORA, M., "Sui viceré di Sicilia e Sardegna", in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, fasc. III., vol. III, 1930.

18. Il primo luogotenente regio nel Regno di Sardegna, all'indomani della partenza dello Stato dell'infante Alfonso, fu Filippo di Saluzzo. Il titolo è citato in una carta del settembre 1324 in ACA, *Canc.*, reg. 342, f. 251 v. Il re Giacomo II il Giusto si rivolge al proprio luogotenente nei seguenti termini: «*Nobili et dilecto consanguineo nostro Philippi de Saluciis Gubernatori Generali insule Sardinie*». Sul luogotenente regio cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla voce "Saluzzo, Filippo di". Nello stesso periodo, gli omologhi funzionari negli altri Stati erano identificati con i titoli di *generalis procurator* o *gerens vices*, cfr. LALINDE ABADIA, J., *La gobernación...*, op. cit., p. 158 e id. aut., "Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón", in *Cuadernos de Historia de España*, Buenos Aires, XXXIV, 1960, p. 100.

19. Il titolo di *gubernator generalis Regni Sardinie et Corsice* è presente nell'atto di nomina a luogotenente regio di Bernardo di Boixadors, in ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI (poi ASC), ANTICO ARCHIVIO REGIO (poi AAR), B6, ff. 53 - 54, (del 12 agosto 1326), in quello del luogotenente Raimondo di Ribelles, ASC, AAR, B6, ff. 164 v. -165, del 16 gennaio 1340, sino a quello del luogotenente Rimbardo di Corbera, ACA, *Canc.*, reg. 1017, f. 170 e sgg., del 19 maggio 1348. Sui singoli luogotenenti regi qui citati, cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, alle relative voci.

Nel 1355, a causa della guerra con il limitrofo Regno di Arborèa, la luogotenenza regia fu sdoppiata nei due distretti denominati *Capo di 'Cagliari e Gallura'* e *Capo del Logudoro*<sup>20</sup> e il titolo di *gubernator*, scempiato dell'aggettivo *generalis*, fu utilizzato per i luogotenenti regi, nominati per il governo dei due distretti, nelle rispettive forme di *gubernator Capitis Callari et Gallure* e di *gubernator Capitis Logudorii*. Dopo la breve parentesi del 1386<sup>21</sup>, quando riapparve il titolo nelle forme originarie di *gubernator generalis Regni Sardinie et Corsice*, l'appellativo di *gubernator generalis* fu sempre presente nelle intitolazioni dei luogotenenti regi sino al governo di Ferdinando il Cattolico<sup>22</sup> e, in seguito, continuò ad essere utilizzato per designare i vertici amministrativi dei due Capi<sup>23</sup>.

Come anticipato, i titoli di *reformatore*, di *locumtenens generalis* e quindi di *vicere* andarono ad aggiungersi al più antico appellativo *gubernator (generalis)*. Ciascuno di questi titoli aggiuntivi indicava, in origine, funzioni (e poteri) specifiche e differenti da quella della luogotenenza regia ordinaria nel Regno di Sardegna.

Il titolo di *reformatore* designava i delegati regi straordinari. Questi furono inviati nel Regno di Sardegna dal 1325<sup>24</sup> sino al 1340<sup>25</sup>. In seguito i poteri del *reformatore* furono associati, con atto disgiunto, al luogotenente regio del *Capo di Cagliari e Gallura*<sup>26</sup>. Questa prassi cominciò a cadere in disuso a partire dalla fine del regno

20. ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE, *Il parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, a cura di G. Meloni, Consiglio Regionale della Sardegna, 1993. I primi due luogotenenti regi dopo lo sdoppiamento furono nel 1354, Bernado di Cruilles, con l'appellativo di «gubernator Iudicatum Logudorii» in ACA, *Canc.*, reg. 1024, f. 73 v., e Olfo di Procida citato «Gubernator Castri Callari» in ACA, *Canc.*, reg. 1031, ff. 14 v. -16, del 25 luglio 1355. Sui due luogotenenti cfr. CASULA F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alle relative voci.

21. In quell'anno fu nominato luogotenente regio nel Regno di Sardegna Esimino Pietro di Arenós, il cui titolo in ARCHIVIO COMUNALE DI CAGLIARI (poi ACC), Pergamene (poi *Perg.*), doc. n. 315, del 16 gennaio 1387, fu quello di «vicegerens generalis gubernatoris in toto regno Sardinie et Corsice et reformatore regni eiusdem». Sulla biografia e l'attività di governo del luogotenente cfr., CASULA F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla relativa voce.

22. L'ultimo luogotenente regio che utilizzò sia il titolo di *visrey* che quello di *general gubernador*, fu Iñigo Lopez di Mendoza, nominato nel 1487. Il titolo completo è in MATEU IBARS J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., vol. I, p. 156. Sul luogotenente regio cfr. CASULA F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit. alla relativa voce.

23. MATEU IBARS J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., vol. II, p. 208.

24. I primi *reformatores* inviati nel Regno di Sardegna dei quali si ha notizia furono Filippo di Boyl e Bernardo di Boixadors, TANGHERONI, M., «Su un conflitto...», op. cit., pp. 95-99; CASULA F.C., *La Sardegna aragonese*, op. cit., p. 118, 205-206;

25. L'ultimo *reformatore* inviato nel Regno di Sardegna fu Blai Maça Vergua, cfr. COSTA PARETAS, M. M., «Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya», in *Archivio Storico Sardo*, XXIX, 1964, p. 327 e p. 330.

26. Il primo luogotenente regio nominato anche *reformatore* fu Bernardo di Boixadors, ACA, *Canc.*, reg. 1010, ff. 206 v. e 215 v., il 1° settembre 1340. A partire dal 1340 l'incarico di *reforma-*

di Pietro il Cerimonioso<sup>27</sup>, e cessò, in modo definitivo, con Giovanni il Cacciatore. A partire dal regno di Martino il Vecchio il titolo di *reformator*, del tutto svuotato della funzione per la quale in origine veniva utilizzato, fu attribuito ad entrambi i luogotenenti regi presenti nei due distretti del Capo di 'Cagliari e Gallura' e del Capo del Logudoro. Con la riunificazione delle funzioni d'esercizio del potere sovrano nelle mani di un solo luogotenente, a partire dal 1421 durante il governo di Alfonso il Magnanimo<sup>28</sup>, il titolo di *reformator* cessò di essere indicato nelle intitolazioni del luogotenente regio e fu attribuito ai capi dei due distretti amministrativi del Regno di Sardegna, in unione al titolo di *gubernator*<sup>29</sup>.

Il titolo di *locumtenens generalis* è testimoniato nel Regno di Sardegna durante il governo di Martino il Vecchio con la nomina di Pietro Torrelles<sup>30</sup>. Il nobile aragonese fu inviato nell'isola a capo di un contingente militare con il principale compito di coadiuvare il *procurator generalis regnorum*, l'infante d'Aragona e re di Sicilia, Martino il Giovane già presente nel Regno<sup>31</sup>. A margine della complessa situazione politico militare tra il Regno di Sardegna ed il confinante Regno di Arborea, in guerra dal 1355, e delle vicende belliche di questa fase del conflitto<sup>32</sup>, Pietro Torrelles fu delegato dal sovrano a svolgere, accanto alle principali funzioni

*tor* tese ad essere assegnato al luogotenente sovrano sul finire del mandato, cfr. COSTA PARETAS, M. M., "Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya", op. cit., p. 327 e p. 330. Fu poi nominato *reformator* Guglielmo di Cervelló, ACA, *Canc., Papeles para incorporar*, fasc., n., 133/3, già fasc., n. 455, f. 2 (20), il 26 agosto 1341. Il documento è stato pubblicato da CASTELLACCIO, A., "Doria ed Aragona: lettura ed interpretazione di un'istruttoria giudiziaria (anno 1346)", in *Atti del XIV congresso di Storia della Corona d'Aragona Sassari - Alghero, 19-24 maggio 1990*, Vol. II, tomo I, Sassari 1995, pp. 141-215.

27. MELONI, G., *Genova ed Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, vol. III (1361 - 1387), Padova 1982, p. 178, riferisce che, nel 1386, Francesco di Santa Coloma era governatore e riformatore del Capo di Logudoro.

28. MATEU IBARS, J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., vol. I, p. 32.

29. Nel Seicento le intitolazioni dei luogotenenti regi e dei vertici dell'amministrazione dei Capi sono delineate in modo definitivo. DEXART G, *Capitula sive Acta Curiarum Rgni Sardiniae*, Calari 1641, riporta, T. I, lib. III, pp. 429-436, l'atto di nomina a luogotenente regio di Fabrizio Doria, duca di Avellano del 3 settembre 1640, nel quale il titolo utilizzato è quello di «locum tenens nostro generalis in dicto Sardiniae Regno». Al luogotenente regio fu attribuita, con atto disgiunto redatto dalla Cancelleria nello stesso giorno del precedente, la nomina a «Capitaneum Generalem nostrum guerrarum gentium et armorum in praedicto nostro Sardiniae Regno», ivi pp. 436-439. Nel Dexart è presente poi la nomina di Diego di Aragall a «Gubernator seu Reformatore Capituli Callari et Gallure», datata 10 maggio 1613, ivi, pp. 441-449.

30. Su Pietro Torrelles cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla relativa voce.

31. ACA, *Canc.*, reg. 2227, f. 17 e v. Nell'atto di nomina, oltre all'elenco dei poteri delegati al luogotenente generale Pietro Torrelles, è riportata esplicitamente la funzione di sostituto del *procurator generalis regnorum*.

32. BOSCOLO, A., *La politica italiana di Martino il Vecchio re d'Aragona*, Padova 1962, p. 41 e sgg.

già elencate<sup>33</sup>, quelle di suo *alter ego* in assenza del *procurator generalis regnorum*. Il caso volle che effettivamente Pietro Torrelles sostituì l'infante Martino che morì a Cagliari il 25 luglio 1409<sup>34</sup>. Dopo aver concluso le trattative con Leonardo Cubello che determinarono l'annessione del territorio storico del Regno d'Arborèa al Regno di Sardegna<sup>35</sup>, Pietro Torrelles morì nel 1411<sup>36</sup>.

Il titolo di *vicere*, non presente nella nomina di Torrelles, appare in un documento del 1409. In esso il *locumtenens generalis* Pietro Torrelles è indicato dal sovrano Martino il Vecchio con il titolo «capitano generalis et *viceregi* nostro»<sup>37</sup>. Il titolo *vicere*, in realtà, fu utilizzato anche in altre occasioni: l'anno prima, nel 1408, fu attribuito a Francesco Ça Trilla<sup>38</sup>; quindi, nel 1411, fu chiamato in tal modo anche Guglielmo Ça Trilla<sup>39</sup>. Luigi de Pontos, nel 1418, fu infine indicato con l'appellativo *vicere*, con uno in uno specifico atto di nomina<sup>40</sup>. La relazione tra i titoli e le potestà dei quattro delegati per il Regno di Sardegna (Pietro Torrelles, Francesco Ça Trilla, Guglielmo Ça Trilla, Luigi di Pontos) mette in luce due elementi: uno, di natura formale, evidenzia che l'appellativo *vicere* era il sinonimo di *locumtenens*; l'altro che il *vicere* alias *locumtenens* era il commissario straordinario del sovrano che, incaricato di salvaguardare gli interessi diretti del monarca nello Stato, era –

33. ACA, *Canc.*, reg. 2227, f. 17.

34. La morte di Martino il Giovane avvenne successivamente alla battaglia di Sanluri. Sulla battaglia e sulle conseguenze politiche cfr. CASULA, F.C., *La Storia di Sardegna*, vol. II, Sassari 1994, pp. 1098-1102; id. aut., *La Sardegna Aragonesa*, op. cit., p. 528; BOSCOLO, A., *La politica italiana di Martino il Vecchio*, op. cit., p. 157.

35. Il documento di capitolazione del Regno di Arborèa è in TOLA P., *Codex...*, op. cit., II, docc. V-XI, pp. 34-35. Il territorio storico dello Stato arborenese divenne parte integrante del Regno di Sardegna nella forma di una entità subordinata (non sovrana) con il nome di Marchesato di Oristano. Sulla questione cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alle voci "Arborèa, Regno di", e "Oristano, Marchesato di".

36. BOSCOLO, A., "La politica italiana di Ferdinando I d'Aragona", in *Studi Sardi*, vol. XII-XIII, 1952-1954, pp. 72-78; CASULA, F. C., *La Sardegna Aragonesa*, op. cit., p. 570.

37. ACA, *Canc.*, reg. 2228, f. 42 v. e f. 63, datato Barcellona, 13 settembre 1409. Il corsivo è nostro.

38. ACA, *Canc.*, reg. 2227, f. 152 v. – 153. Francesco Ça Trilla, catalano residente a Cagliari, è citato, f. 157 v., «Com a visrey i llochtinent nostre» nel 1408; Cfr. anche BOSCOLO A., *la politica italiana di Martino...*, op. cit., p. 88, 91 e 105.

39. ACA, *Canc.*, reg. 2398, f. 115 v., Guglielmo Ça Trilla è citato con l'incarico di procuratore regio, ACA, *Canc.*, reg. 2421, ff. 88 r. e. v.; f. 186. Cfr. anche BOSCOLO, A., "La politica italiana di Ferdinando I d'Aragona", op. cit., pp. 139 e 162.

40. L'atto di nomina a *vicere* di Luigi Pontos è in ACA, *Canc.*, reg. 2664, ff. 139-140 del 7 luglio 1418, ed è stato pubblicato da TORE, G., "Le origini dell'istituto viceregio in Sardegna", op. cit. Il titolo ed i poteri si sommavano a quelli già delegati: nell'atto di nomina è indicato quanto segue [*il corsivo è nostro*]: "Nos Alfonsus etc. ... vos dilectum consiliarium nostrum Ludovicum de Pontos militem, quem in gubernatorem et reformatorem in Regno Sardinie nostro est diu constitutus ... in viceregem nostrum, in eodem regno Sardinie prefato, constituimus et pariter ordinamus".

per quelle specifiche mansioni- superiore gerarchico a qualsiasi altro delegato regio ordinario, compreso il luogotenente regio del monarca<sup>41</sup>.

Anche in questo caso, solo per un breve periodo - come precedentemente osservato per il *reformatore* -, la funzione di *vicere* – *locumtenens* fu attribuita ad un delegato diverso dal luogotenente regio: dopo Luigi de Pontos tutti gli altri luogotenenti regi nel Regno di Sardegna furono appellati *vicere* o *locum tenens* e le precedenti funzioni straordinarie furono annullate nell'atto di nomina a luogotenente regio<sup>42</sup>.

Durante il regno di Alfonso il Magnanimo, con la cessazione dell'esistenza del Regno di Arborèa<sup>43</sup>, si consolidò la forma estesa della intitolazione del luogotenente regio. Ciò avvenne dietro la spinta di due principali motivi: da un lato erano mature le condizioni per riorganizzare i rapporti tra i vertici civili e militari dello Stato che, per decenni, furono piuttosto confusi<sup>44</sup>; dall'altro, con la fine definitiva del Regno di Arborèa, si pose la necessità di organizzare l'esercizio del potere sovrano in tempo di pace su uno Stato che, dal 1355, risultava fisicamente separato in due porzioni non contigue tra loro<sup>45</sup>.

41. ACA, *Canc.*, reg. 2227, f. 152 v. e ACA, *Canc.*, reg. 2398, f. 115 v.

42. MATEU IBARS, J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., p. 103 e sgg. Il prof. Bruno Anatra spiega che «in termini d'esercizio del potere sembra tuttavia che, in questa fase [durante il regno di Alfonso il Magnanimo nel 1417 *n.d.a.*] di transizione verso uno stabile assetto delle strutture di governo, egli [Luis de Pontós, primo luogotenente regio del Regno di Sardegna con il titolo di vicerè *n.d.a.*] ed i suoi immediati successori, pur assumendo il titolo viceregio, godessero piuttosto delle prerogative, non nuove per il Regno di Sardegna, dei governatori generali. Non per nulla», continua Anatra, «a chiusura del parlamento del 1421, Alfonso V rimette l'osservanza dei suoi deliberati al "gubernatori nostro generale», *La Sardegna dall'unificazione...*, op. cit., p. 154. Lo storico individua *in nuce* alcune delle questioni relative all'esercizio dei poteri svolti dalle diverse figure di delegati regi che operarono nel Regno di Sardegna a cavallo tra Trecento e Quattrocento, distinguendo, per esempio, tra luogotenenti ordinari (*gubernatores*) e straordinari (*reformatores, locumtenentes, vicereges*), *ivi*, p. 152.

43. Il Regno di Arborèa cessò di esistere di diritto il 17 agosto 1420 quando il visconte di Narbona, Guglielmo III di Narbona Bas, ultimo sovrano arborense, rinunciò ad ogni diritto sullo Stato. Cfr. CÀSULA, F.C., *La Storia di Sardegna*, op. cit., vol. II, p. 1106.

44. Sulla questione cfr. COCCO F. "Poteri giurisdizionali e poteri militari nel Regno di Sardegna in età aragonese", in *Archivio Oristanese*, vol. II, Arxiu de Tradicions, Cagliari 2004.

45. L'atto politico che, formalmente e simbolicamente, riassume il raggiungimento di un nuovo equilibrio, fu la convocazione, nel gennaio del 1421, del secondo parlamento generale del Regno di Sardegna (il primo fu convocato nel 1355 dall'allora re di Sardegna e sovrano della Corona d'Aragona Pietro il Cerimonioso, cfr. ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE, *I Parlamenti di Pietro IV d'Aragona (1355)*, op. cit.). Sul parlamento del 1421 cfr. ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE, *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, a cura di A. Boscolo, Revisione, apparati e note di O. Schena, Consiglio Regionale della Sardegna 1993. Non mancarono comunque altri episodi bellici nel Regno di Sardegna. Tra il 1434 e il 1446 fu condotta, vittoriosamente per il Regno di Sardegna, la repressione della rivolta di Nicolò Doria. La campagna militare comportò l'annessione al territorio statale sardo delle roccheforti di Monteleone Roccadorie e di Castelgenovese (l'attuale

## L'ASSETTO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLO STATO

Gli avvenimenti politici e militari nel lungo conflitto sul suolo isolano tra il Regno di Sardegna aggregato alla Corona d'Aragona e il Regno di Arborèa, come anticipato, agirono sull'organizzazione del governo del territorio del Regno di Sardegna. L'atto più significativo si ha durante il regno di Pietro il Cerimonioso. A partire dal 1355 il quadro politico internazionale nell'isola di Sardegna era mutato profondamente: si era, infatti, in procinto di esplodere in un conflitto tra le entità statualmente conformate<sup>46</sup>. Il monarca stabilì, immediatamente prima di partire dalla Sardegna, a conclusione del primo parlamento celebrato nel Regno di Sardegna<sup>47</sup>, di sdoppiare le funzioni luogotenenziali nei due distretti citati<sup>48</sup>.

Le attribuzioni del luogotenente regio nel *Capo del Logudoro* erano, almeno inizialmente, di natura militare, più vicine cioè a quelle del *capitano di guerra*, che non a quelle proprie del luogotenente preposto all'esercizio della sovranità in forma di delega<sup>49</sup>. Quest'ultima funzione nel Regno di Sardegna fu di pertinenza del *gubernator Capituli Callari et Gallure*, il quale, col tempo, fu incrementato nei poteri, prima con la nomina disgiunta a *reformatore*, quindi con l'assunzione definitiva dell'appellativo nella nomina a luogotenente regio.

Le funzioni luogotenenziali continuarono a rimanere sdoppiate nei due distinti distretti, anche quando, tra il 1387 ed il 1401, fu ufficialmente uno solo il luogotenente regio con il titolo di *gubernator totius Regno Sardiniae et Corsicae*<sup>50</sup>. Già

Castelsardo), ultime propaggini dei possedimenti doriani in Sardegna. Tra il 1470 ed il 1478 scoppiò la rivolta del Marchesato di Oristano, il più vasto feudo "more italico" presente nel Regno di Sardegna, e guidata da Leonardo de Alagon. Sui due fatti cfr. CASULA, F.C., *La Sardegna aragonesa*, op. cit., vol. II, pp. 640-650 e 670-696.

46. CASULA, F.C., *La Storia di Sardegna*, vol III, op. cit., pp. 1033-1035.

47. ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE, *I Parlamenti di Pietro IV d'Aragona (1355)*, op. cit., p. 57 e sgg.

48. La riforma del 1355 è stata studiata da ERA, A. "L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona...", op. cit.

49. Sul *Capità de guerra* o *Capitaneus generalis* non esistono studi specifici. Per una definizione dei poteri esercitati nel Regno di Sardegna cfr. CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla voce "Capitano generale".

50. «...Pérez de Arenòs [il luogotenente regio nominato nel 1387 con il titolo di *gubernator totius Regni Sardinie et Corsice*, n.d.a.] fu nominato dietro pressioni arborensi che volevano il ripristino della carica unitaria nella Sardegna regnicola perché vi fosse sempre un unico interlocutore durante i rapporti diplomatici fra il "giudicato" e il "Regnum"», CASULA, F.C., *La Sardegna aragonesa*, op. cit., vol. II, p. 443. Tali pressioni maturarono in occasione della ripresa delle trattative di pace tra la Corona d'Aragona ed il Regno di Arborèa nel 1388, cfr., CASULA, F.C., *Carte reali diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore*, Padova 1977, docc., 141, 142, 143, 145, 146, pp. 167-181. La riunificazione dell'incarico non determinò la riunificazione della divisione amministrativa nei due distretti: in ASC., B6, f. 246 e in ASC., B6, f. 285 v., il re Giovanni il Cacciatore si rivolge «Fideli

nel 1401, seppur dietro altre motivazioni, si ritornò ufficialmente al sistema adottato nel 1355<sup>51</sup>.

Nel primo decennio del '400, la guerra tra il Regno d'Arborea e il Regno di Sardegna aggregato alla Corona d'Aragona, si poteva dire ormai conclusa in favore di questo ultimo Stato. Nel 1418, come si è visto, il luogotenente regio Luigi di Pontos fu nominato *gubernator et refformator Capitis Callari et Gallure* ed in seguito *vicere*<sup>52</sup>. Da quel momento la nomina a *vicere* fu sempre associata a quella del luogotenente regio che risiedeva nella capitale del Regno di Sardegna, Cagliari. Già durante il regno di Alfonso il Magnanimo<sup>53</sup>, venuta meno, per i motivi già osservati, la necessità di mantenere lo sdoppiamento delle funzioni di governo tra i due Capi, il titolo di *gubernator* fu utilizzato per designare i vertici operativi delle amministrazioni nei due distretti amministrativi in unione con il titolo di *reformator*<sup>54</sup>, mentre al luogotenente regio, con delega regia per l'esercizio dei poteri sovrani, fu attribuito il titolo di *vicere, gubernator generali et locumtenens nostri Regni Sardinie*. Per un certo periodo il luogotenente regio nel Regno di Sardegna fu anche il titolare dell'amministrazione del *Capo di Cagliari e Gallura*<sup>55</sup>. Già dal 1422 fu presente un ufficiale al vertice dell'amministrazione dell'area amministrativa meridionale, il quale in assenza del luogotenente agiva anche come suo sostituto<sup>56</sup>.

nostro Jacobo Rigolfi *administratori redditum et iurium nostrorum in Capite Callari et Gallure*. Nel periodo preso in considerazione, poi, continuarono ad essere presenti nei due Capi altrettanti delegati del luogotenente regio, come si evince da una lettera inviata da parte di Francesco di Montbuy, figlio del luogotenente regio Giovanni di Montbuy, del 1393, che riporta nell'instestazione « Nos Franciscus de Montbovinus, locumtenens governoris et reformatoris in capite Logudori... », ACA, *Canc.*, reg. 1941, f. 35 v. I luogotenenti regi nel Regno di Sardegna, tra il 1387 ed il 1401 furono: Ximen Perez de Arenos, ACA, *Canc.*, reg. 1939, ff. 112., 16 gennaio 1387; Giovanni di Montbuy, ACA, *Cancilleria*, reg. 1940, ff. 1 v. – 2 nel 1391; Ruggero di Moncada, ACA, *Canc.*, reg. 2226, ff. 20 v., 16 agosto 1397.

51. Il testo della riforma varata da Martino il Vecchio è del 1401 è in ASC, AAR, B6, ff. 265-268, poi pubblicato da TOLA P., *Codex...*, II, doc. I, pp. 29-32. Sulla questione cfr. anche BOSCOLO, A., *La politica italiana di Martino il Vecchio*, op. cit.

52. CASULA, F. C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla voce "Pontós, Luigi di".

53. MATEU IBARS J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., pp. 104-144.

54. MATEU IBARS J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., p. 50.

55. La coincidenza, nel luogotenente regio, della funzione di vertice dell'amministrazione del Capo di 'Cagliari e Gallura' è attestata sino alla luogotenenza di Giovanni di Corbera, in ASC, AAR, K3, f. 119 v. Sulla questione cfr. MATEU IBARS, J., *Los Virreyes de Cerdeña*, op. cit., p. 102. Sulla biografia del luogotenente regio cfr. CASULA, F. C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla relativa voce.

56. Tra il 1422 ed il 1434 fu *gubernator et reformator Capitis Callari et Gallure* Luigi Aragall. Questi, in tempi diversi, fu luogotenente interino in assenza del titolare. Cfr. CASULA, F. C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit., alla relativa voce.

## I POTERI DELEGATI AL LUOGOTENENTE REGIO

I sovrani che regnarono in questo tra il 1324 ed il 1418, fecero redigere dalla Cancelleria Sovrana, gli atti di nomina dei luogotenenti regi nel Regno di Sardegna seguendo formulari prestabiliti che ne elencavano i poteri delegati<sup>57</sup>. Accanto alle specificità dei formulari in uso nel periodo di governo dei singoli monarchi, che imprimevano anche nelle deleghe un loro 'segno' politico, il confronto tra gli atti di nomina in senso diacronico mette in luce una tendenziale mutazione del contenuto delle nomine<sup>58</sup>.

Dagli elementi scaturiti dal confronto tra gli atti di nomina, si delineano due modelli che, da una *breve* (quella dei primi anni di esistenza del Regno di Sardegna sino al 1355), si muovono nella direzione di una forma più complessa, in uso tra la seconda metà del Trecento ed i primi del Quattrocento, sino ad una in certo modo evoluta, che tende ad affermarsi nei primi anni di regno di Alfonso il Magnanimo.

a) *Prima tipologia*. Vi appartengono le nomine eseguite nel periodo di governo unico del Regno, dal regno di Giacomo il Giusto (1324), sino alla riforma di Pietro il Cerimonioso (1355)<sup>59</sup>. Elementi distinguibili negli atti di nomina riferibili a questo gruppo sono: 1) la brevità della *narratio*, ovvero dell'indicazione dei motivi che hanno determinato le scelte di nomina; 2) l'uso di un formulario generico e, in tale forma, presente in tutti gli atti di nomina, dal 1324 al 1340; 3) un'altrettanto generica descrizione delle deleghe di natura giudiziaria, esecutiva, graziosa, militare e di

57. CASULA, F.C., *Il documento regio nella Sardegna aragonese*, Padova 1973, p. 7. I re di Sardegna furono, per la CASATA DEI CONTI-RE DI BARCELLONA: 1°) Giacomo I di Sardegna (II della Corona d'Aragona) il Giusto: 1324 – 1327; 2°) Alfonso I di Sardegna (IV della Corona d'Aragona) il Benigno: 1327-1336; 3°) Pietro I di Sardegna (IV della Corona d'Aragona) il Cerimonioso: 1336-1387; 4°) Giovanni I di Sardegna (I della Corona d'Aragona) il Cacciatore: 1387-1396; 5°) Martino unico di Sardegna (*unico* della Corona d'Aragona) il Vecchio 1396-1410; per la CASATA DEI TRASTAMARA DI CASTIGLIA: 6°) Ferdinando I di Sardegna (I della Corona d'Aragona) di Antequera: 1412-1416; 7°) Alfonso II di Sardegna (V della Corona d'Aragona) il Magnanimo, 1416-1458.

58. Circa le due riforme del 1355 e del 1401, cfr. rispettivamente: ERA, A., "L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona", op. cit. e TOLA, P., *Codex...*, op. cit., t. II, doc. I.

59. Lo studio comparato dei poteri sovrani è stato eseguito sui seguenti atti di nomina: Ugo di Bas, sovrano del Regno d'Arborea, nominato luogotenente regio il 7 dicembre 1325 in ACA, *Canc.*, reg. 400, ff. 158 – 159 v., pubblicato da ERA, A., "Ugone II d'Arborea governatore generale dei Sardi", in *Atti del VI congresso internazionale di Studi Sardi*, Cagliari 1957., estr. pp. 3 – 13.; la nomina luogotenenziale regia di Bernat de Boixadors è del 12 agosto 1326, in ASC, AAR., B6 f. 22 e sgg.; la nomina luogotenenziale regia di Guillem Ramón de Ribelles è del 10 gennaio 1337 in ASC, AAR., B6, ff. 164v-54; del 19 maggio 1348, la nomina luogotenenziale regia di Rimbardo di Corbera è del 1348 maggio 19 in ACA, *Canc.*, reg. 1017, f. 170 e sgg.; la nomina luogotenenziale regia di Olfo di Procida è del 25 luglio 1355, in ACA, *Canc.*, reg. 1031, ff. 14 v. -16.

controllo amministrativo; 4) l'assenza di limiti espliciti ai poteri assegnati; 5) l'omissione della durata e della remunerazione dell'incarico.

La tendenza ad unificare nell'atto di nomina anche deleghe straordinarie conferite al *riformator*<sup>60</sup> creò le condizioni per una progressiva mutazione nella forma del documento di nomina che passò dalla forma *breve* ad una più *estesa*.

*b) Seconda tipologia.* A questa tipologia di nomina, pur con tutti i limiti di una forse troppo rigida categorizzazione, sono riferibili gli atti di nomina emanati a partire dal 1355<sup>61</sup>.

La struttura perdurò in forma simile sia nei periodi di governo unico (dal 1387 al 1401), che in quelli di sdoppiamento delle funzioni di governo tra i due Capi. Gli elementi che accomunano gli atti di nomina inseribili in questa seconda categoria, presentano un quadro di maggiore complessità determinata: a) dallo sdoppiamento funzionale del governo tra i due distretti del *Capo di 'Cagliari e Gallura'*

60. ACA, *Canc.*, reg. 1011, ff. 92-99v.

61. Lo studio comparato dei poteri luogotenenziali regi nel Regno di Sardegna negli dei luogotenenti regi è stato eseguito sui seguenti atti di nomina: Rimbaldo de Corbera fu nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernatorem et reformatorem dicti Regni Sardinie et Corsice», ACA, *Canc.*, reg. 1017, f. 170 e sgg., del 19 maggio 1348; Olfo di Procida nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernator Castri Callari» in ACA, *Canc.*, reg. 1031, ff. 14 v. - 16, del 25 luglio 1355; Esimino Pérez di Calatayud nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernator et Refformator Capitis Calleri et Gallure per illustrissimo domino rege Aragonum» in ACA, *Canc.*, reg. 1034, ff. 32 - 34 v., del 20 settembre 1360. Asberto Ça Trilla/ Ça Trial/ de Trilea nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernator et Refformator Capitis Calleri et Gallure» in ACA, *Canc.*, reg. 1036, ff. 19 v. - 21 v., del 24 giugno 1362; Giovanni di Montbui nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernatorem capitis Callari et Gallure presentis insule Sardinie per illustrissimo domino rege Aragonum» in ACA, *Canc.*, reg. 1045, ff. 61 - 62, del 24 febbraio 1379; Esimino Pietro di Arenós nominato luogotenente regio con il titolo di «Sardinie et Corsice Regni, gubernatori et reformatori generali» in ACA, *Canc.*, reg. 1939, ff. 112 - 113 v., del 16 gennaio; Giovanni di Montbui nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernatori generali nostro in Sardinia insula Joanni de Montbebovino» in ACA, *Canc.*, reg. 1940, ff. 1 v. - 2, del febbraio 1391; Ruggero di Moncada nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernatorem generalem totius dicti Regni Sardinie et Corsice ac Reformatorem Regni eiusdem», in ACA, *Canc.*, reg. 2226, f. 20 v., del 13 agosto 1397; Francesco Ça Garriga nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernator et reformato Castri Callari et eius Capitis ac terre Gallure» in ACA, *Canc.*, reg. 2226, ff. 179 v.- 181 r, del 15 gennaio 1401; Ugo di Rosanes nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernator et Reformato dictorum Castri Callari et eius Capitis ac terre Gallure», in ACA, *Canc.*, reg. 2227, f. 17, del 18 agosto 1402; Marco di Montbui nominato luogotenente regio con il titolo di «gubernatorem et reformatorem capitis Callari ac Gallure» nominato luogotenente regio con il titolo di in ASC, AAR, K3, f. 39, del 26 novembre 1408; Raimondo Ça Trilla nominato luogotenente regio con il titolo di «Gubernatorem et Reformatorem Ville Algerii et Capitis Logudorii insule Sardinie» in ACA, *Canc.*, reg. 2226, ff. 179 v. - 181, del 20 settembre 1401; Acarto di Mur, nominato luogotenente regio con il titolo di «gubernator ad Reformato dictorum Castri Callari et eius capitis ac terre Gallure», in ACA, *Canc.*, reg. 2421, ff. 121- 123, del 3 gennaio 1415. Per ciascuno dei luogotenenti regi cfr, CASULA, F.C., *Di.Sto.Sa.*, op. cit, alle relative voci.

e quello *del Logudoro*; b) dall'influenza esercitata nell'atto di nomina, delle deleghe destinate al *riformator*. Per quanto attiene l'aspetto formale dell'atto di nomina, emergono alcuni dati nuovi che modificano il quadro dettagliato in precedenza: 1) nella *narratio* il delegante (il re) dedica uno spazio maggiore alle motivazioni della scelta di quella specifica persona alla quale affidava il compito di governare in sua assenza. Anche se con formule di rito, che – è bene osservarlo – mutano di funzionario in funzionario, vengono esaltati soprattutto gli aspetti di fedeltà, equità e valore della persona incaricata; 2) le deleghe, che rispettano la struttura già vista, vale a dire di distinzione tra le potestà giudiziarie, graziose, militari ed amministrative, risultano più dettagliate: si presta maggiore attenzione alle varie fattispecie, elencando minuziosamente i compiti ed i limiti; 3) si stabiliscono i termini di durata dell'incarico e la remunerazione; 4) è costante il richiamo ad un governo equo soprattutto nei riguardi degli altri organi dello Stato.

A queste considerazioni s'aggiunge una più generale tendenza da parte del sovrano a limitare gli spazi d'azione del governante (pur con le dovute eccezioni). Forse, in tal senso, si configura una complessiva contrazione delle potestà (per esempio di natura militare o graziosa) in contrasto con le ampie (e meno dettagliate) deleghe del periodo precedente. Per quanto riguarda i titoli si consolida, soprattutto a partire dagli ultimi anni di regno di Pietro il Cerimonioso, in considerazione della tendenza ad assimilare la nomina del luogotenente sovrano con quella del *riformator*, quello di *gubernator et reformator*. Tale tendenza, come già osservato, divenne poi la norma a partire dal regno di Giovanni il Cacciatore.

#### STRUTTURA DEI DOCUMENTI DI NOMINA

Accanto a queste considerazioni, pur nella individuazione di due differenti tipologie, l'atto di nomina materiale mantenne un'articolazione pressoché stabile. Nell'*intitulatio*, come in tutti gli atti pubblici emanati dalla Cancelleria sovrana della Corona d'Aragona, è indicato il nome del sovrano o del procuratore generale dei regni, al quale segue, qualora fosse stato il sovrano a nominare, l'enumerazione degli Stati, nominali o no, dei quali era monarca o, nel caso dell'infante, il titolo onorifico di «comes Urgellis». Segue la *narratio* ove sono spiegati i motivi della scelta di quel delegato che è qualificato con i titoli (nobiliari, onorifici o di stato sociale) detenuti.

Nella *dispositio* in successione, s'indicano: 1) il titolo dell'incarico assegnato, «gubernator generalis»; «gubernator et reformator», «in viceregem nostrum», che si chiude o è preceduto dalla formula «constituimus et ordinamus», e quindi dal nome e dal cognome del delegato; 2) in nome di chi è esercitata la nomina, espressa con le formule «pro nobis», «nostro nomine»; 3) l'ambito territoriale, «totius Regni Sardinie et Corsice» o «in Capite Callari et Gallure» o «Logudori»; 4) la giu-

risdizione, che può essere esercitata sia sulla popolazione stanziata, «omnium incolarum eiusdem»<sup>62</sup>, che sulle componenti sociali «subdictos et vassallis», o più in generale descritta con la formula «cuiuscumque gradus, preheminencie aut conditionis existant intra dictum regnum degentibus et populatis» o «praeicientes vos nichilominus super omnes» riferendosi, in questo caso, ai settori amministrativi dello Stato (vicari, bauli, doganieri, amministratori, capitani, podestà ecc ... ).

A questa parte segue quella che dettaglia i poteri delegati. Essi sono proposti partendo da un principio generale per arrivare a deleghe specifiche. L'esordio è normalmente stabilito con la formula «regatis ac gubernetis omnes et singulos supradictos»; «regendi et gubernandi»; «officium teneatis regatis et exerceatis». La delega principale conferita al luogotenente in campo giudiziario è espressa attraverso vari e diversi formulari: «ius et iustitiam quibuslibet ed de quibuslibet ex praedictis tribuendo»; «ius et iustitia omnibus tribuendo pleno exercitio possitis»; «pro ut vobis melius ad conservationem iustitiae videbitur faciendum ... in sua iustitia confovendo», declinata, poi, in una serie, più o meno lunga, di potestà su specifici casi, che, per necessità di spazio, verranno affrontati separatamente da questa griglia<sup>63</sup>.

In generale però in tutti gli atti sono presenti le parti riguardanti: 1) la potestà di giudizio su la cause civili e su quelle penali, espressa prevalentemente con le formula «omni iurisdictione civili et criminali, mero et mixto imperio et alio quocumque dominio, una cum gladii potestate»; «iustitiam reddatis in criminalibus quam civilibus»; «merum et mixto imperio ac iurisdictionem omnimoda in toto Regno predicto plene et libere exercere»; 2) la facoltà di conoscenza e giudizio d'appello sulle cause dei tribunali minori e locali; 3) il controllo sui funzionari e ufficiali dello Stato di qualsiasi tipo e grado<sup>64</sup>.

Tali poteri, normalmente non sono estesi sui feudatari sui quali, in generale, è possibile per i luogotenenti regi esercitare una potestà solo per la convocazione, «auctoritate nostra indicare et ducere seu duci facere», di «exercitum et cavalca-

62. Negli atti di nomina del periodo compreso tra il 1325 ed il 1337 sono presenti anche le componenti nazionali stanziate nel Regno di Sardegna: Catalani, Aragonesi e Sardi, ASC, AAR., B6 f. 22 - 24; ACA, *Canc.*, reg. 400, ff. 158 - 159 v., in ERA, A., "Ugone II governatore dei sardi...", op. cit.

63. Gli incisi si riferiscono ai docc. ASC, AAR., B6, ff. 22 - 24; ACA, *Canc.*, reg. 400, ff. 158 - 159 v. in ERA, A., "Ugone II governatore dei sardi...", op. cit.; ASC, AAR, B6, ff. 164 v. - 54.

64. ASC, AAR., B6, ff. 22 - 24, nomina di Bernat del Boixadors: "ad vos valeat appellari, et quod appellationes ipsae ad vestrum devolvantur examen de quibus cognoscatis aut cognosci per alios faciatis ut videritis faciendum quorumcumque sententiis seu processibus"; ACA, *Canc.*, reg. 2226, f. 20 v., nomina di Roger de Moncada: "Et de appellationibus emittendis ad nos, a quibuscumque [...] pronunciationibus seu gravaminibus nostrorum officialium seu aliorum quorumvis, quorum appellatio ad nos pertineat in toto Regno predicto conoscere et eis decidere et sine debito terminare vel ad eas cognoscendis et decidendis iudices delegare". Si può constatare che, a distanza di qualche decennio, le competenze in materia giudiziaria si mantengono simili.

tas», in base al cui principio era lecito «non euntes punire». Poiché l'esercito (prevalentemente la cavalleria) era costituito dai feudatari e dai cavalli armati il cui numero era stabilito per ciascun feudatario al momento della concessione del feudo, evidentemente quello evidenziato era il solo modo per esercitare sui feudatari qualche potere di controllo. Tale 'limite' segna in modo sostanziale le potestà del luogotenente sovrano, al quale non è delegato il comando supremo delle forze in tempo di guerra. La possibilità di chiamare a raccolta i feudatari era esclusivamente legata alla persecuzione dei «malfactores et rebelles», formula quest'ultima piuttosto ambigua (il Regno d'Arborea o i possedimenti signorili dei Doria per la Corona d'Aragona tali erano considerati) che apriva considerevoli spazi di scontro giurisdizionale e istituzionale con il capitano di guerra.

Per quanto riguarda le pene, esse sono comminate dal luogotenente regio a libero arbitrio: potevano andare da quelle pecuniarie (confisca di beni) sino alla pena capitale, passando per quelle corporali.

Il documento di nomina si chiudeva poi con la comune formula di rito, diretta a tutti gli ufficiali, feudatari e sudditi, che intimava loro di obbedire alle disposizioni impartite dall'*alter ego* del re di Sardegna<sup>65</sup>.

## CONCLUSIONI

Il luogotenente regio nel Regno di Sardegna era dotato di poteri ampi di esercizio delle potestà regie<sup>66</sup>. La nomina era personale e per questo motivo era diretta

65. ACA, *Canc.*, reg. 2226, f. 20 v., nomina a luogotenente regio di Ruggero di Moncada, Barcellona, del 13 agosto, 1397. Il modello originario della luogotenenza sovrana introdotto nel 1324, rimase fedele, nell'impianto dei poteri delegati, sino alla sospensione dell'incarico di luogotenente sovrano nel Regno di Sardegna (lo Stato territorialmente definito nell'isola omonima) nel 1848. Il nome dello Stato "Regno di Sardegna" fu utilizzato dal 1720 al 1848 tanto per definire lo Stato territorialmente circoscritto all'isola di Sardegna (come si può notare nelle mappe geografiche dell'epoca), quanto per definire lo Stato composto formatosi con l'aggregazione allo Stato Sardo degli altri Stati sotto la sovranità della casa Savoia nel 1720. Per differenziarli dal Regno di Sardegna storico, erano chiamati Stati di Terraferma. All'estero però (e dunque nei trattati internazionali) il nome Regno di Sardegna era il solo riconosciuto ed utilizzato per identificare l'insieme dei territori dello Stato composto (dalla Savoia alla Sardegna), cfr. CASULA, F.C., *La terza via della storia...*, op. cit., pp. 334-335 e pp. 348-350.

66. Negli atti di nomina dei luogotenenti regi nel Principato di Catalogna i cui poteri generali, peraltro, avevano molte similitudini con quelli operanti nel Regno di Sardegna, era spesso presente, quasi a corroborarne la sacralità oltre che il potere, la dicitura "locumtenentem generalem nostrum, ex latere nostro dextero sumptum et alterum nos personamque nostram representatem in predicto nostro Regno", cfr. FERRO, V., *El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Osona 1993, p. 53; LALINDE ABADÍA, J., *La institució virreinal en Catalunya* cit., pp. 78 e 489.

esclusivamente al titolare delle deleghe<sup>67</sup>. L'atto, poi, era indirizzato alla conoscenza di ufficiali, nobili e sudditi del Regno, ai quali, indistintamente, s'impartiva l'ordine di obbedire alle disposizioni del luogotenente regio<sup>68</sup>.

I poteri delegati ricalcavano quelli del monarca, ed erano tre: *giudiziario, esecutivo e legislativo*.

Per quanto riguarda il primo, il luogotenente regio, in assenza del capo dello Stato, escluso ciò che era esplicitamente impedito, costituiva il vertice della giustizia nello Stato, cioè il magistrato supremo. In tal veste poteva comminare pene fisiche, detentive o pecuniarie, dall'esilio alla confisca di beni, a sua discrezione; era anche giudice d'appello per le sentenze emesse dagli ufficiali giudiziari subalterni sui quali esercitava anche un ruolo di controllo. Gli atti di giustizia del luogotenente regio erano dello stesso livello e efficacia di quelli del monarca, in nome del quale erano stabiliti, come se fosse materialmente presente nello Stato: il potere giudiziario e la giurisdizione erano perciò di carattere ordinario (come quella della magistrature locali) e, per questo motivo, la giurisdizione del luogotenente regio, non cessava quando il re era presente nello Stato, e rimaneva in vigore quando il sovrano moriva o anche quando andava contro i privilegi che il re stesso aveva concesso. Di fatto il luogotenente rispondeva solo al re e non a terzi. Questi potevano insomma appellarsi solo di fronte al re medesimo<sup>69</sup>.

La *potestà esecutiva* principale del luogotenente sovrano era di carattere regolamentario e attuativo, aveva cioè la preminente facoltà di stabilire le norme d'esecuzione delle leggi<sup>70</sup>. Gli atti stabiliti dal luogotenente regio, ancora una volta, non decadevano, anche se esulavano dalle competenze stabilite. Essi continuavano, come detto per i poteri giudiziari delegati, ad avere forza di legge esecutiva, almeno sin quando il sovrano non interveniva per annullarle o modificarle, spesso attraverso il medesimo luogotenente.

Per quel che attiene le *potestà graziose*, la facoltà di concessione di incarichi era, in materia di nomina dei funzionari, molto ridotta, in quanto al solo sovrano era riservata la possibilità di nomina di tutti gli uffici regi più rilevanti fino a quella dei collaboratori più stretti del luogotenente. Solo quest'ultimo era autorizzato, in caso di estrema necessità, a nominare sostituti provvisori per alcuni incarichi indispensabili al funzionamento dello Stato.

67. ASC, AAR., B6 f. 22 e sgg.; ASC, AAR, B6, ff. 164 v. - 54; ACA, *Canc.*, reg, 2226, ff. 179 v. - 181.

68. ACA, *Canc.*, reg, 2226, ff. 167 v.- 169.

69. LALINDE ABADÍA, J., *La institución virreinal...*, op. cit., p. 82 e ss.

70. Il luogotenente poteva rendere note le disposizioni del sovrano attraverso i *pregoni*. Gli era inoltre delegata la facoltà di promulgare le *grida* o *editti generali* nei quali si precisava e chiariva una norma superiore e s'intimava il suo rispetto.

Ancor più specifiche erano quelle relative alla *potestà militare*. Al luogotenente sovrano, in linea generale, era delegato il solo compito di provvedere alla difesa ed al mantenimento in buono stato delle strutture militari (castelli, piazzeforti). Egli doveva mantenerle in efficienza e rinforzarle ricorrendo, laddove era necessario, alle prestazioni personali della popolazione locale. In effetti però altre prerogative militari non erano pertinenti la delega a luogotenente sovrano e spettavano esclusivamente al Capitano generale. Questo, come si avrà modo di osservare, non metteva al riparo da conflitti tra l'una e l'altra carica quando per ciascuna vi era un titolare. Per ovviare a questo, a partire dal Quattrocento vi fu la tendenza ad affidarle alla medesima persona<sup>71</sup>.

In assenza (temporanea) del luogotenente sovrano o in delicate situazioni politiche che ne impedivano la presenza nella capitale del Regno, *Castell de Caller*, o nella città di Sassari, questi nominava un proprio rappresentante provvisorio o interinale fino al ritorno del titolare o alla designazione del nuovo<sup>72</sup>. Il luogo di residenza del luogotenente sovrano era la capitale dello Stato, Cagliari, anche se non mancarono richieste affinché risiedesse per sei mesi all'anno anche a Sassari<sup>73</sup> e percepiva un salario, senza altri emolumenti dovendo inoltre provvedere al mantenimento del corpo di guardia<sup>74</sup>.

Le attribuzioni del luogotenente sovrano in materia di governo, giudiziaria e amministrativa, furono piuttosto ampie, ma la discrezionalità nella gestione delle deleghe conferite, non rendeva 'intoccabile' l'alter ego del re: al termine del mandato era tenuto, infatti, a *pugar taula* sottoponendosi al controllo formale di una commissione della città e dello Stato di provenienza<sup>75</sup>.

71. Sulle attribuzioni del capitano di guerra nel '300, cfr. COCCO, F., "I conflitti giurisdizionali nel Regno di Sardegna nei Capitoli di Concordia del 1369", in *Studi Storici - II*, a cura di Daniele Satta, Arxiu de Tradicions, Cagliari 2003.

72. ACA, *Canc.*, reg. 1115., f. 5.

73. ACA, *Canc.*, reg. 1025, f. 129. Cfr. anche COSTA PARETAS, M.M., "Oficials de Pere el Cerimoniós en Sàsser (1336-1387)", in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, Sassari 1978, pp. 291-314. Sul vicario di Sassari come delegato del luogotenente sovrano, cfr. ACA, *Canc.*, reg. 1010, f. 56v.

74. COCCO, F., "I conflitti giurisdizionali nel Regno di Sardegna...", op. cit.

75. TOLA, P., *Codex...*, op. cit., II, doc. I: "Et contra gubernationi, et reformationi sibi commisse presit per constitutum quinquennium, et non ultra, eamque personaliter exerceat, atque regat, prout fuerat antiquitus assuetum; et mox finito dicto quinquennio, utque Gubernatores huiusmodi adstringantur tenere tabulam iuxta formam expressatam inferius, tam de universis et singulis occupationibus, durante eorum quinquennio factis".